



VERBALE N. 40 DELL'ADUNANZA DEL 7 NOVEMBRE 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: Abogado Arduini Alessandra, Abogado Arbusti Riccardo, Abogado Ascarelli Roberto, Avvocato Bonciarelli Desiree, Abogado Budri Katiuscia, Abogado Calcinari Alessandra, Avvocato D'Addio Ruben, Abogado De Liberis Luca, Avvocato Forlini Alessandro, Abogado Foti Mirko Mario, Avvocato Franzin Dario, Avvocato Gabriellini Giuseppe, Avvocato Gentiloni Silveri Lorenzo, Avvocato Gerardi Tiziana, Avvocato Granella Paola, Abogado Guitaldi Arianna, Abogado Lucidi Flavia, Avvocato Mandetta Elena, Avvocato Marino Valerio, Avvocato Mazza Michelina, Avvocato Melone Marta, Avvocato Mercurio Teresa, Avvocato Mola Ilaria, Avvocato Nazzaro Pierluigi, Avvocato Niccolini Federica, Avvocato Pallotta Luca, Avvocato Straniero (Titolo Greco) Papangelopoulou Antigone, Abogado Paralupi Valerio, Avvocato Perilli Francesco, Abogado Piccinonno Barbara, Avvocato Pirolli Marta, Avvocato Porto Guendalina, Avvocato Romano Luigi, Avvocato Russo Francesco, Avvocato Ruta Nicola, Avvocato Savini Vanessa, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Incontro con l'Avv. Ennio Luponio, Presidente della Prima Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2012

- Viene ammesso in Aula l'Avv. Ennio Luponio, Presidente della Prima Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2012.

Il Presidente e il Consiglio ringraziano il Presidente, Avv. Ennio Luponio per aver completato la sessione di esame prima delle prove scritte per l'esame di stato dell'anno 2013.

Dopo anni che gli esami orali si protraevano alla successiva primavera, per la prima volta gli esami sono stati conclusi nei tempi previsti.

Il Presidente Luponio comunica che, congiuntamente con il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce, sono intervenuti tutti i nominati Componenti della Commissione di Esame, per completare i lavori entro il 10 novembre 2013. Il risultato è stato eccezionale perchè tutti hanno fatto la loro parte, ad iniziare dagli avvocati, magistrati e professori, nominati Componenti della Commissione di Esame di Avvocato Sessione 2012. Sono stati presentati 7 ricorsi al TAR di cui 5 accolti.

Alla Commissione di Esame di Roma, sono pervenute 3.928 richieste di ammissione alle prove scritte. I candidati non ammessi al concorso sono stati 146 per un totale di partecipanti pari a 3.782, mentre i candidati risultati idonei alle prove scritte sono stati 919, con una percentuale del 27,88% sul totale dei partecipanti.



I candidati dichiarati idonei all'esercizio della professione di avvocato sono stati 723, con una percentuale del 19,1% sul totale dei partecipanti all'esame scritto e del 78,6% sugli ammessi agli orali.

Il Presidente Vaglio e tutti i Consiglieri, congratulandosi ancora una volta per l'ottimo risultato conseguito, salutano il Presidente Luponio, il quale si allontana dall'Aula.

Pratiche disciplinari

Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis) con la quale lo stesso chiede l'accesso alla decisione relativa al procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota protocollata il (omissis) il professionista inviava una missiva comunicando il proprio assenso all'accesso al fascicolo;

delibera

di consentire l'accesso agli atti come richiesto.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avvocati (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Audizione Abogado (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Abogado (omissis). All'esito il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, sentite le dichiarazioni dell'Abogado (omissis), tenuto conto della dichiarazione dell'Avv. (omissis) con la quale ha negato ogni rapporto anche di conoscenza con l'Abogado (omissis), dispone la cancellazione del Dott. (omissis) dall'Albo professionale, in quanto risulta palese l'assenza dei requisiti di legge e regolamentari previsti per l'esercizio della professione



di avvocato stabilito ex Decreto Legislativo n.96/2001. Dispone l'apertura di una pratica di Disciplina nei confronti dell'Abogado (omissis) delegando all'istruttoria il Consigliere Mazzoni. Rilevata la possibilità della sussistenza di profili di rilevanza penale dispone l'invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma, per quanto di sua competenza. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) audizione per eventuale sospensione cautelare ex art. 43 L.P.

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) per l'eventuale sospensione cautelare ex art. 43 Legge Professionale.

All'esito il Consiglio dispone la sospensione cautelare a tempo indeterminato dell'Avv. (omissis) dall'esercizio della professione forense, ai sensi dell'art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, come da separato verbale.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), Presidente dell'Associazione Culturale (omissis), pervenuta in data 30 ottobre 2013, con la quale chiede la concessione in uso di una sala dell'Ordine (qualsiasi orario) e il patrocinio per un convegno gratuito dal titolo: (omissis), per il venerdì 13 dicembre 2013.

Il Presidente informa che l'Aula Avvocati non sarà disponibile per la data indicata, dal momento che la stessa dovrà essere allestita, in vista della Cerimonia solenne di consegna delle medaglie ricordo agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati, che avrà luogo, per l'appunto, nell'intera giornata del successivo 14 dicembre p.v.

Il Consiglio delibera di non concedere l'Aula Avvocati all'Avv. (omissis) per il giorno 13 dicembre 2013, poichè la stessa dovrà essere allestita per la Cerimonia delle "Toghe d'oro" del successivo 14 dicembre 2013.

- Il Presidente relaziona in merito all'attività dei Consiglieri relativamente ai dati delle presenze e del tempo di permanenza in Aula durante le adunanze consiliari dei singoli Consiglieri, dal 23 febbraio 2012 al 31 ottobre 2013.

Presenze adunanze consiliari con permanenza per singolo Componente Dal 23 febbraio 2012 al 31 ottobre 2013 (ordine crescente di permanenza)

Consigliere	Presenze	Tempo di permanenza in adunanza
CONS. SEGR. DI TOSTO	78	Ore 387,00
SCIALLA	77	Ore 377,27
PRESIDENTE VAGLIO	79	Ore 366,22
MINGHELLI	78	Ore 356,01
SANTINI	74	Ore 339,24
GALLETTI	74	Ore 332,29
MAZZONI	79	Ore 332,09
CASSIANI	72	Ore 316,25



STOPPANI	71	Ore 300,02
CONS.TES.CERE'	69	Ore 269,55
BRUNI	62	Ore 246,08
NICODEMI	71	Ore 234,22
BOLOGNESI	69	Ore 220,06
CONDELLO	69	Ore 181,21
CONTE	59	Ore 99,30
Adunanze dal 23.02.2012 al 31.10.2013		

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla lettera di presentazione dell'Avv. Giuseppe Candela, Segretario Generale AIAS, pervenuta in data 25 ottobre 2013, in merito alla recente istituzione dell'AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Tale Associazione senza scopo di lucro, mira a creare e a consolidare un network di avvocati italiani esperti di diritto dello sport, nonché a diventare un punto di riferimento per giovani colleghi che, affacciandosi alla professione, intendono specializzarsi in tale materia.

A tale proposito, l'Avv. Candela chiede al Consiglio di voler segnalare agli Iscritti, tramite il sito istituzionale o l'invio di mail, la neo-nata Associazione Italiana Avvocati dello Sport, indicando il sito ufficiale (www.avvocatisport.it), nonché il modulo di iscrizione.

Il Presidente si complimenta con i Componenti del Direttivo dell'Associazione per la lodevole iniziativa.

Il Consiglio si associa ai complimenti del Presidente per l'iniziativa, pur non aderendo, come da prassi, alla richiesta di comunicazione agli Iscritti.

– Il Presidente riferisce sull'invito della Dott.ssa Martina Galbiati, Responsabile Eventi della Este S.r.l., pervenuta in data 31 ottobre 2013, a partecipare al Convegno, patrocinato da AIDP – Gruppo Regionale Lazio e da AIF – Associazione Italiana Formatori, che si svolgerà mercoledì 27 novembre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 16.30, presso l'Hotel Aran Mantegna a Roma.

Il Convegno, dal titolo: "Risorse Umane e non Umane – Le Aziende rinascono dalle persone", la cui partecipazione è gratuita ma l'iscrizione obbligatoria, raccoglierà le testimonianze di direttori del personale di aziende del Lazio ed esperti in detta materia che proseguono, cambiano e innovano le proprie pratiche di gestione del personale alla luce del nuovo scenario economico, ponendo al centro il valore delle persone, motore e anima delle aziende per competere e crescere.

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi.

– Il Presidente riferisce che l'Istanbul Bar Association, con nota pervenuta in data 3 ottobre 2013, informa il nostro Ordine Forense in merito all'attuale situazione creatasi dopo il periodo dei cd. "scontri di Piazza Taksim" del giugno scorso, ove il Presidente e nove Consiglieri turchi sono stati incriminati per aver "cercato di influenzare i membri del giudiziario", con domanda di carcerazione da 2 a 4 anni. L'udienza del processo è stata rinviata più volte, e risulta attualmente fissata al 7 gennaio 2014, alle ore 9.30 a Silivri.

Il Presidente ricorda che l'Ordine degli Avvocati di Roma, con delibera del 13 giugno 2013, ha preso tempestivamente e ufficialmente posizione avverso tale situazione, manifestando la sua protesta



davanti l'Ambasciata di Turchia contro le carcerazioni dei Colleghi turchi, lesive dei diritti fondamentali.

Il Consiglio delega i Consiglieri Bruni, Santini e Scialla.

– Il Presidente comunica che in data 14 novembre 2013 sottoscriverà, unitamente al Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, Dott. Roberto Lala, un protocollo d'intesa tra i due Ordini relativo al Progetto di studio e approfondimento del tema della responsabilità professionale dei medici.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente e il Consigliere Bruni riferiscono che si evidenzia la necessità di assumere una posizione circa la situazione dei Praticanti Avvocati che svolgono il tirocinio presso le Avvocature degli Enti Pubblici.

Ciò ai sensi ed in conseguenza della L. 247/2012 ed in particolare del combinato disposto dell'art. 41, comma 6, lett. b) che recita come il tirocinio può essere svolto *“presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi”* e dell'art. 48, comma 1, che recita: *“fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio”*.

Dalla lettura del tenore letterale delle norme su citate sembra potersi evincere che, fermo restando l'obbligatorietà del tirocinio massimo di dodici mesi presso le dette Avvocature per gli iscritti dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della Legge, per la situazione attuale il tirocinio dovrebbe essere confermato senza il suddetto limite e, quindi, possibile per l'intero periodo".

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza per approfondire l'argomento e delega il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Galletti a discutere la questione anche con gli altri Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali nella riunione che si terrà a Firenze i giorni 8 e 9 novembre 2013.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Silvia Aloe, Gina Bufalini, Alessandro Di Lallo, Maria Clara Di Martino, Natascia Fabi, Maria Carmela Franzè, Dario Galletti, Davide Iacomino, Angela Lanuto, Daniela Mattei, Loredana Menicucci, Giovanna Pellegrino, Alessio Romano, Evandro Senatra, Salvatore Vitale,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Francesco Figliomeni, Presidente Onorario Planet Onlus, pervenuta in data 31 ottobre 2013, accompagnatoria del comunicato stampa relativo alla riuscita manifestazione del II Concorso Letterario “Un Sorriso per Federica”, tenutasi il



29 ottobre u.s. a Roma, nel corso della quale sono stati premiati decine di studenti ed è stato donato un defibrillatore all'Istituto comprensivo "Alberto Manzi" di Via del Pigneto. L'Associazione Planet Onlus sta portando avanti un impegno incessante sulla prevenzione cardiologica sia tramite la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ma soprattutto con donazioni di decine di defibrillatori, di un Eco-cardiografo al Presidio sanitario di Lunghezza e offrendo controlli gratuiti per la popolazione durante le giornate di prevenzione cardiologica.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis) in nome e per conto della Sig.ra (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "scomparsa del coniuge, si ritiene che abbia contratto il matrimonio con riserva mentale, matrimonio fraudolento" a "impugnazione del matrimonio celebrato con rito civile, per sua invalidità ex art. 117 e seguenti c.c.".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata, in data (omissis), prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome del richiedente da Omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis) in nome e per conto del Sig. (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "causa per annullamento del matrimonio celebrato con rito civile a seguito di scomparsa della coniuge dopo tre mesi dalla celebrazione" a "impugnazione del matrimonio celebrato con rito civile, per sua invalidità ex art. 117 e seguenti c.c.".

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 39 dell'adunanza del 31 ottobre 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 39 dell'adunanza del 31 ottobre 2013.

Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati: organizzazione evento e delibere conseguenziali

– Il Consigliere Tesoriere Cerè, delegata dal Consiglio con delibera del 31 ottobre u.s., riferisce, limitatamente alla scelta del catering, che sono pervenuti i seguenti preventivi:

Servizio catering		
(omissis)	2.886,00 + IVA	250 ospiti
Exclusive Events di Verdile - Il Catanese	welcome coffe	1.125,00 + IVA
	menù proposta 1	3.500,00 + IVA



	menù proposta 2	4.500,00 + IVA
	menù proposta 3	5.750,00 + IVA
	torta di rappresentanza	550,00 + IVA
	camerieri (6)	420,00 + IVA

Il Consiglio, esaminati i preventivi, delibera di scegliere, in base anche al rapporto di qualità/prezzo, la Società Exclusive Events di Verdile – Il Catanese con il “menù proposta 1” per euro 3.500,00 + IVA.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Discussione Avvocati Stabiliti provenienti da Ordini di Romania ex D.Lgs. n. 96/2001

– Il Consigliere Mazzoni, riportandosi a tutte le precedenti comunicazioni, riferisce sull’esito dell’istruttoria relativa all’esame delle iscrizioni e delle domande di iscrizione relative alla Sezione Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001 per i provenienti da Ordini della Romania.

Come noto, l’Ordine forense romano ha, sin dall’inizio del 2013, avviato un analitico esame, preliminarmente sui requisiti degli Ordini della Romania che rilasciavano le attestazioni di iscrizione e, successivamente, sull’idoneità dei soggetti richiedenti il diritto di stabilimento. Al riguardo va precisato che attualmente in Romania vi sono varie modalità per ottenere l’abilitazione alla professione forense tra cui principalmente l’iscrizione nella **Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania (National Association of the Romanian Bars), Ordine tradizionale** - Bucuresti, Sector 5 Splaiul Independentei, nr.5 cod postal 050091 – www.unbr.ro e **Uniunea Nationala a Barouril Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale** – Str. Academiei, nr. 4-6, sc B, et. 3, sector 3.

Su sollecitazione dell’Ordine di Roma, il Ministero della Giustizia di Romania ha indicato solo la prima quale soggetto idoneo per la verifica dell’effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in Romania e, conseguentemente, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha richiesto delle conferme per tutti gli iscritti e per coloro che avessero presentato domanda di iscrizione.

Con delibera del 18 luglio 2013 il Consiglio ha, prima di assumere delibere in merito, disposto la concessione di un ampio termine agli iscritti per depositare eventuale documentazione disponendo anche la convocazione davanti al Consigliere Istruttore per eventuali deduzioni verbali.

Alla luce di ciò giungeva notevole documentazione da parte di quasi tutti gli iscritti e, terminato l’esame, veniva formalizzata la convocazione degli stessi per le considerazioni verbali.

Nelle more, alla luce delle sollecitazioni anche da parte di questo Ordine, il Consiglio Nazionale Forense trasmetteva la nota del 25 settembre 2013 assunta a seguito della comunicazione del Ministero della Giustizia italiano del 20 settembre 2013, con la quale si individuava la sola Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania (National Association of the Romanian Bars), Ordine tradizionale, quale unica istituzione indicata dalla Romania quale autorità competente in materia.

In data 9 ottobre 2013, presso la Sala Commissioni “Emilio Conte”, si svolgeva l’incontro con gli iscritti alla Sezione Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001 provenienti da strutture rumene al quale erano presenti circa 18 partecipanti.

Dopo l’illustrazione dei punti in questione i convenuti, con la contrarietà di 3 partecipanti, precisano che: ” ... si precisa che la legge rumena, art. 26, co. 2 L.51/95 dispone espressamente che solo la Magistratura può decretare l’illegittimità di una UNBR o di una attività legale. Gli stessi ribadiscono che la Corte di Cassazione di Romania, come ampiamente documentato da ... *omissis* ...



ha decretato la legittimità dell'Ordine UNBR, struttura Bota. Anche le Corti di merito si sono pronunciate oltre 1.200 (milleduecento) volte sulla legittimità della UNBR, struttura Bota, nonché sull'improcedibilità nei confronti degli iscritti per il reato di abusivo esercizio della professione ai sensi dell'art. 281 c.p.. L'ultima sentenza in termini risale al mese di luglio 2013. Non sono a conoscenza degli iscritti sentenze di cassazioni in senso difforme ...".

Non dubitando dell'effettiva esistenza delle predette pronunce non si è ravvisata l'utilità di acquisirne copie autentiche, poichè in parte già presenti nei vari documenti, depositati presso questo Ordine.

In assenza di chiari elementi conoscitivi l'Ordine, al fine di non pregiudicare il diritto di alcuno, ha provveduto alle iscrizioni fino alla data del 27 giugno 2013, sospendendo le decisioni sulle successive domande.

Ciò premesso attualmente risultano iscritti presso la Sezione Speciale D.Lgs. n. 96/2001, annesso all'Albo Ordinario i seguenti nominativi, provenienti dagli Ordini rumeni:

Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania (National Association of the Romanian Bars), Ordine tradizionale

(omissis)

Uniunea Nationala a Barrouiril Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale, struttura Bota

(omissis)

Iscrizioni sospese

(omissis)

Il Consigliere Mazzoni evidenzia che parte della documentazione pervenuta è già nella disponibilità dei singoli Consiglieri, mentre l'intero fascicolo è a disposizione degli stessi presso l'Ufficio Iscrizioni. Da ultimo si riferisce che parte dei suddetti iscritti ha richiesto la convocazione avanti il Consiglio.

Il Consigliere Mazzoni rimette al Consiglio ogni valutazione in merito.

Il Consiglio

- considerata l'istruttoria espletata;
- considerato lo spirare del termine concesso per la produzione documentale;
- tenuto conto che tutti gli iscritti presso la Sezione Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001 provenienti dagli Ordini rumeni sono stati convocati innanzi al Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- considerato che l'audizione degli intervenuti si è svolta in data 9 ottobre 2013 presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- visto il parere del Ministero della Giustizia italiano e la nota del Consiglio Nazionale Forense, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati e che fanno parte del presente provvedimento;

dispone

la cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001 dei seguenti nominativi, in quanto iscritti alla Uniunea Nationala a Barrouiril Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale, struttura Bota:

(omissis)



rigetta

le domande di iscrizione dei seguenti nominativi, in quanto iscritti alla Unione Nazionale a Barrouil Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale, struttura Bota:

(omissis)

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la notifica della stessa a ciascuno degli interessati.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè comunica di aver presenziato, in data (omissis), alle operazioni di perquisizione presso lo studio dell'Avv.(omissis), nell'ambito del procedimento penale n.(omissis) R.G.N.R. a seguito di richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. (omissis).

Il Consiglio dispone l'apertura di una pratica di disciplina assegnandola al Consigliere Cassiani.

Pareri su note di onorari

Pareri nn. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Galletti dispone la riunione dei seguenti fascicoli e di tutti quelli che dovessero medio tempore intervenire presso l'Ufficio Disciplina, nel procedimento disciplinare ancora pendente nei confronti dell'Avv. (omissis), riservandosi di provvedere all'esito del procedimento disciplinare.

Il Consiglio approva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue:

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati n. 24

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario n. 2

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" n. 2

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda n. 10

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento n. 2

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati n. 4

(omissis)



Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati n. 70
(omissis)

Abilitazioni n. 9
(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini n. 3
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda n. 5
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento n. 2
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per decesso n. 1
(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati n. 1
(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense n. 35
(omissis)

– Il Consigliere Mazzoni comunica che il Dott. (omissis), Vice Pretore Onorario in pensione, ha presentato in data (omissis) la domanda di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, trattasi di iscrizione di diritto senza esame ex Art. 30 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

Vista la legge 247 del 31 dicembre 2012 Art. 2 co. 3 che non prevede l'iscrizione per i Magistrati Onorari il Consigliere Mazzoni rimanda la decisione al Consiglio.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

Audizione Abogado (omissis)

Il Consiglio

- Vista la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 annesso all'Albo Ordinario, presentata in data 3 ottobre 2013 dall'Abogado (omissis), nato a (omissis) il (omissis);
- Vista la documentazione esibita;
- Vista la dichiarazione d'intesa firmata dall'Avv. (omissis),
- considerato che, con comunicazione del 4 novembre 2013, l'Avv. (omissis), ha precisato di non aver autorizzato la suddetta intesa nè di aver redatto e sottoscritta la stessa;
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;
invita



l'Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, **il** (omissis), **alle ore** (omissis) per essere sentito in merito alla sua richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001.

Audizione Avv. (omissis)

Il Consiglio

- Vista la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 annessa all'Albo Ordinario, presentata in data 3 ottobre 2013 dall'Abogado (omissis), nato a (omissis) il (omissis);
- Vista la documentazione esibita;
- Vista la dichiarazioni d'intesa firmata dall'Avv. (omissis),
- considerato che, con comunicazione del (omissis), l'Avv. (omissis), ha precisato di non aver autorizzato la suddetta intesa nè di aver redatto e sottoscritte la stessa;
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

invita

l'Avv. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, **il** (omissis), **alle ore** (omissis) per essere sentito in merito alla domanda di iscrizione dell'Abogado (omissis).

Audizione Abogado (omissis)

Il Consiglio

- Vista la comunicazione presentata dell'Avv. (omissis) in data (omissis);
- Vista l'iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 dell'Abogado (omissis) avvenuta in data (omissis);
- rilevato che dall'attività di controllo e revisione dell'Albo è emersa la documentazione di intesa firmata dall'Avv. (omissis) a favore Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) con la suddetta comunicazione ha dichiarato di disconoscere eventuali dichiarazioni di intesa;
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

invita

l'Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, **il** (omissis), **alle ore** (omissis) per essere sentita in merito alla Sua posizione di iscritta nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001.

Audizione Avv. (omissis)

Il Consiglio

- Vista la comunicazione presentata dell'Avv. (omissis) in data (omissis);
- Vista l'iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 dell'Abogado (omissis) avvenuta in data (omissis);
- rilevato che dall'attività di controllo e revisione dell'Albo è emersa la documentazione di intesa firmata dall'Avv. (omissis) a favore Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) con la suddetta comunicazione ha dichiarato di disconoscere eventuali dichiarazioni di intesa;
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;



invita

l'Avv. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, **il** (omissis), **alle ore** (omissis) per essere sentito in merito alla iscrizione nella Sezione speciale D.Lgs. 96/2001 dell'Abogado (omissis).

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e n. 10 esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 29 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.F.E.C. – Associazione Forense Emilio Conte, del convegno gratuito, “Dialoghi, critiche e proposte sulla nuova legge professionale”, che si svolgerà il 27 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 6 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito, “Deontologia. Approfondimenti giurisprudenziali in materia con analisi delle recenti sentenze C.N.F. e Corte di Cassazione”, che si svolgerà il 13 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 6 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.D.R. Intesa S.r.l., del convegno gratuito, “La mediazione familiare: l'approccio sistemico relazionale”, che si svolgerà il 4 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.F.G – Alleanza Forense per la giustizia, del convegno gratuito, “Il deposito telematico degli atti nel processo civile”, che si svolgerà il 19 novembre 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.



- In data 6 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.A.F. Lazio, del convegno gratuito, “Preventivo, parametri e questioni parcellari nel diritto di famiglia”, che si svolgerà il 27 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Agire e Informare, del convegno gratuito, “Opposizioni a sanzioni amministrative: rito del lavoro, fermo ed ipoteca esattoriali”, che si svolgerà il 19 novembre 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato – Ufficio Nazionale Beni Culturali C.E.I., del convegno gratuito, “I beni culturali di interesse religioso, principi e norme in materia di circolazione internazionale”, che si svolgerà il 6 dicembre, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – sede di Roma, del convegno gratuito, “Responsabilità genitoriale e tutela delle persone di età minore”, che si svolgerà il 29 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione, del convegno gratuito, “La filiazione dopo la riforma”, che si svolgerà il 14 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.



- In data 23 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Federsupporter, AIAS, AIC, SLPC, del seminario gratuito, “Seminario di diritto dello sport”, che si svolgerà il 8 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Noi, l’Altra politica – Associazione No Profit, del convegno gratuito, “Salutiamo Abele. Le denunce strumentali ed i falsi abusi nei reati intrafamiliari. Casistica e tutele”, che si svolgerà il 22 novembre 2013, della durata complessiva di 5 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. Michele Baldacci, del convegno gratuito, “Come applicare la riforma del condominio”, che si svolgerà il 29 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della T.L.S. – Associazione professionale di Avvocati e Commercialisti, del convegno gratuito, “Le transazioni commerciali fra imprese produttrici e distributrici alla luce delle ultime normative”, che si svolgerà l’11 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della U.E.R. – Università Europea di Roma, del convegno gratuito, “Attivismo degli investitori istituzionali e innovazione tecnologica: una nuova stagione nel governo delle società quotate?”, che si svolgerà il 5 dicembre 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.



- In data 5 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della U.F.T.D.U. – Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, del convegno gratuito, “L’effettività della tutela risarcitoria nel danno da contagio”, che si svolgerà il 12 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio legale Carbonetti e Associati, dell’attività formativa interna allo studio, “Il sistema dei controlli interni delle Banche alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza (a seguito del 15° aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia n. 263/2006)”, che si svolgerà il 16 e 30 novembre 2013, 7 dicembre 2013 della durata complessiva di 15 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 15 (quindici) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 6 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Culturale Osservatorio Penale, del convegno, “Il reato colposo in ambiente lavorativo. Analisi della normativa e destinatari dei precetti. Profili sostanziali e processuali”, che si svolgerà il 6 dicembre 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma, del corso, “Il diritto dei trust all’estero: il modello inglese”, che si svolgerà il 23, 24, 25 gennaio 2014, della durata complessiva di 24 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero corso suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne, del seminario, “Le attività dell’ufficio legale delle Camere di Commercio – modulo avanzato”, che si svolgerà il 18 e 19 novembre 2013, della durata complessiva di 16 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" del Corso di formazione "Le funzioni della Corte dei Conti", che si svolgerà da novembre 2013 a marzo 2014, della durata complessiva di 52 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" del Corso di formazione "La nuova finanza comunale", che si svolgerà da novembre 2013 a marzo 2014, della durata complessiva di 32 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 4 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Il contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato: aspetti processuali e sostanziali", che si svolgerà il 26 e 27 novembre, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Il presente e il futuro delle società pubbliche, delle società in house e dei servizi pubblici", che si svolgerà il 21 e 22 novembre 2013, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., il seminario, "Il rimborso delle spese processuali dei dipendenti pubblici nel giudizio civile, penale e amministrativo-contabile", che si svolgerà il 26 e 27 novembre 2013, della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.



- In data 6 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Tutte le novità sul processo amministrativo", che si svolgerà il 4 e 5 dicembre 2013, della durata complessiva di 10 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 6 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Privacy compliance 2013-2014", che si svolgerà il 28 e 29 novembre 2013, della durata complessiva di 14 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Lextel S.p.A., del "Corso di formazione sul Processo Civile Telematico", che si svolgerà il 19 e 26 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 6 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Mag 2000 S.r.l., del seminario, "Questioni di diritto civile, penale e amministrativo. Nuovi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali", che si svolgerà dal 10 gennaio 2014 al 17 maggio 2014, della durata complessiva di 160 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero convegno suindicato.

- In data 5 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Minerva Sapiens S.r.l. Unipersonale, del "Corso di criminologia", che si svolgerà dal 15 febbraio 2014 al 20 dicembre 2014, della durata complessiva di 400 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero corso suindicato.



- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor S.r.l., del seminario, "Il giudizio di appello e il ricorso per Cassazione. Analisi delle novità normative e giurisprudenziali", che si svolgerà il 22 e 23 novembre 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 n. 91 richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di n. 28 richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Conte comunica quanto segue: "Esso Cons. Conte ha constatato come sul verbale dell'Adunanza del 25 luglio, pubblicato sul sito istituzionale, a proposito di una comunicazione del suddetto riguardante la vera e propria aggressione che è stata posta in essere nei riguardi del collega (omissis) (colpito da una serie di iniziative strumentalmente ordite a suo danno), il Consigliere Segretario abbia deciso di pubblicare per esteso il testo, senza gli usuali "omissis" che sono invece indispensabili allorquando -in simili casi- vengono menzionati nomi e cognomi. Prima di indirizzare questa comunicazione al Garante del Trattamento dei Dati personali, aveva chiesto allo stesso Consigliere Segretario due cose: a) in primo luogo, che espungesse da quella comunicazione il nome del collega ed ogni altro riferimento che ne potesse permettere il riconoscimento; b) in secondo luogo, che ponesse la massima attenzione, d'ora in poi, all'esame del verbale di Adunanza, in modo che prima della sua pubblicazione controllasse l'assenza dell'indicazione di dati sensibili e di generalità di soggetti colpiti da azioni come quelle di cui alla menzionata comunicazione".

Il Consigliere Conte, inoltre, rileva come ciò comprovava quel "idem sentire" di cui si parla molto in Tribunale, ovvero che vi sia nei confronti di taluni (omissis) un vero e proprio atteggiamento persecutorio da parte dell'attuale maggioranza. La circostanza che non se ne oscurassero i nomi dal documento pubblicato e visibile a tutti ne era prova evidente. A quel punto, resosi conto della grave responsabilità che si assumeva, il Consigliere Segretario addossava (come già avvenuto in passato, peraltro, in altre numerose ed analoghe occasioni) la responsabilità del fatto, alla negligenza di qualche (omissis) ed assicurava che avrebbe subito provveduto all'emenda. Vieppiù, esso Consigliere Segretario si lamentava con esso Consigliere Conte, il quale avrebbe potuto comunicare quanto sopra informalmente senza una "polemica comunicazione". Esso Consigliere Conte prendeva atto senza insistere più di tanto sulla questione anche perché esso Consigliere Conte è davvero stanco di questo sterile gioco polemico. Tuttavia, qualche giorno dopo, numerosi Colleghi, oltre ai diretti interessati, segnalavano ad esso Consigliere Conte che il Segretario Di Tosto, dalla pagina 13 dello specifico verbale "incriminato" (quello del 5 settembre 2013), faceva sì togliere le generalità dei soggetti



menzionati, ma lasciava che rimanessero le loro qualifiche (omissis) ed (omissis), in modo tale da permettere comunque di identificare i soggetti interessati (ognuno, ancor oggi, può verificare la verità dei fatti qui narrati visionando la versione tuttora on line di quel verbale del 5 settembre). Tale condotta, specie dopo che lo stesso Consigliere Conte ebbe a sottolinearla e denunciarla, costituisce a questo punto, la prova provata del fatto che l'attuale Consigliere Segretario non solo pone in essere una vera e propria "persecutio" nei confronti (omissis), ma che si è "probabilmente divertito" a "prendere in giro" esso Consigliere Conte e le comunicazioni dal medesimo prodotte. Il Consigliere Conte, a questo punto, avvisa che il presente verbale, unitamente alla pagina del verbale dell'adunanza del (omissis) sopra indicata, verrà comunque trasmesso per le valutazioni di competenza alla predetta Autorità garante, nonché a tutti i soggetti interessati, onde permettere loro di tutelare il proprio diritto alla riservatezza. Si permette di rammentare al Consigliere Segretario, mostratosi particolarmente disattento ed improvvido al riguardo, che anche da questa comunicazione egli dovrà provvedere ad oscurare i dati (cioè le qualifiche sopra menzionate) che possano permettere l'individuazione degli interessati. Ed auspica che non si debba più intervenire sulla materia della riservatezza degli iscritti, così palesemente violata, immaginando che d'ora in poi (anche se è decorso più di un anno e mezzo dall'insediamento del Consiglio) il Consigliere Segretario abbia più riguardo non solo nei confronti delle comunicazioni di esso Consigliere Conte, ma anche nei confronti dei Colleghi (omissis) oggetto di siffatto "trattamento" sui verbali consiliari.

- Alle ore 22,20 si allontana dall'Aula il Consigliere Conte, chiedendo che anche le altre sue comunicazioni vengano date per lette e che lui stesso provvederà ad esaminare le risposte che saranno date a ciascuna sua comunicazione nel verbale da approvarsi alla prossima adunanza.

Il Consigliere Segretario comunica, come del resto ben noto al Consigliere Conte, già Consigliere Segretario dell'Ordine in ben due bienni dal 2006 al 2009, che il verbale viene inserito sul sito istituzionale dall'ufficio Segreteria dell'Ordine e non materialmente dal Consigliere Segretario. Appare evidente che vi può essere un mero errore materiale da parte di chi esegue l'operazione di inserimento dati, ma certamente non si può parlare di intervento "persecutorio".

I dipendenti (omissis) sono sempre a completa disposizione di tutti i Consiglieri, lo sono da sempre per ogni Consiglio eletto e per ogni Consigliere e dispiace che il Consigliere Conte oggi non lo ricordi più.

Il Consigliere Segretario ricorda che nel precedente biennio 2010-2012, sotto la Presidenza del Consigliere Conte, sono state inviate tre pratiche di Segreteria all'Ordine di Perugia nei confronti del Segretario stesso che però non ha mai parlato di persecuzione, ha invece inviato le proprie memorie e presentato le sue difese e non ha mai chiesto ad alcun altro Consigliere di ergersi a proprio paladino.

Diversamente, si può ricordare, ed è facile consultare il relativo provvedimento, che ad altro Consigliere facente parte dell'allora maggioranza è stato riservato nel biennio 2010-2012 un trattamento ben diverso, tanto che il Consiglio è stato invitato ad esprimere il proprio voto sull'invio o meno di una pratica di segreteria all'ordine di Perugia ed è, altresì, facile ricordare l'esito negativo.

Il Consigliere Segretario contesta, inoltre, al Consigliere Conte che i suoi interventi in difesa di altri colleghi sottoposti a pratiche di Segreteria o di Disciplina, prima che sia stata espletata l'istruttoria, sono fuori luogo e non appropriati al ruolo ed alle funzioni di un Consigliere dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario evidenzia, peraltro, che quando viene aperta una pratica di Segreteria o di Disciplina ciascun Consigliere dovrebbe evitare di esprimere pubblicamente la propria opinione, così come dopo una decisione.



Il Consiglio dispone la convocazione innanzi a sé per il giorno 21 novembre 2013, alle ore 16,00 del Collaboratore, (omissis) e delle impiegate, (omissis) e (omissis), al fine di accertare come si sono svolti i fatti descritti dal Consigliere Conte, escludendo qualsiasi intento discriminatorio nei confronti di chiunque e respingendo le asserzioni del Consigliere Conte, in quanto rese in assoluta libertà e prive di qualsivoglia riscontro oggettivo.

– Il Consigliere Conte comunica quanto segue: “Il Consigliere Conte in riferimento alla questione relativa alla delibera COA del 26/07/2012 – avente oggetto una irrituale ‘Commissione d’indagine’ consiliare volta ad approfondire la vicenda concernente l’incarico affidato all’Avv. (omissis) nel 2011 e relativo alla revisione delle riviste dell’Ordine forense capitolino – che venne, all’epoca, fermamente contestata da esso Consigliere Conte e definita ‘ennesimo abuso di un Consigliere in carica’, in data odierna, si richiede se la successiva richiesta di parere rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti in carica abbia avuto esito alcuno su siffatta fattispecie contestata. Infatti esso Consigliere Conte ricorda perfettamente che il Presidente Vaglio chiese al Collegio dei Revisori di esprimere un parere sulla regolarità o meno del rapporto contrattuale con l’Avv. (omissis). Essendo trascorso molto tempo da tale richiesta di parere, il Consigliere Conte chiede se i Revisori abbiamo evaso la richiesta suddetta, ed in caso di esito positivo, chiede copia conforme del parere dei medesimi”.

Il Presidente risponde al Consigliere Conte che, allo stato, non gli risulta pervenuta alcuna relazione sulla questione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, anche se proprio ieri è stato trasmessa dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti una bozza di verbale della riunione della riunione del 15 ottobre 2013, in cui si fa riferimento ad una relazione degli Avvocati (omissis) e (omissis) di “mancato riscontro di illeciti”.

Il Consiglio, vista l’istanza del Consigliere Conte, dispone di richiedere ai Revisori dei Conti la trasmissione della relazione indicata nella bozza di verbale del 15 ottobre 2013, anche al fine di consegnarne una copia al Consigliere Conte.

- Il Consigliere Conte comunica quanto segue: “Con la presente si chiede che le tre comunicazioni di esso Cons. Conte, di cui all’oggetto, siano nuovamente riproposte all’adunanza del 7 novembre 2013, oltre alla seguente: preso atto che all’adunanza del 31 ottobre, all’interno delle pratiche proposte in archiviazione/apertura dei singoli Consiglieri, si rinviene un’apertura di procedimento disciplinare (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis), (omissis). Esso Cons. Conte, a tal proposito, esprime tutta la propria vibrante indignazione per l’ennesimo ‘capitolo’ – posto in essere dal Presidente Vaglio – di una, ormai nota, strategia repressiva e ritorsiva nei confronti di tutta una serie di soggetti, considerati non singoli Colleghi, ma veri e propri “nemici politici”, destinatari di procedimenti disciplinari, pratiche di Segreteria ed iniziative varie, tese a colpire chi viene valutato oppositore dell’attuale maggioranza consiliare. Tale strategia, che ha già visto ‘puntate precedenti’ (vedi questioni (omissis) ecc. ecc.) comprova – ove ve ne fosse ancora il dubbio – che esiste una volontà di colpire tutti i ‘possibili nemici’ del Presidente Vaglio, da individuarsi in tutti coloro che per condivisione di un comune passato in politica forense, per comunanza di idee ed ispirazioni, per collaborazione a livello associativo, o anche per semplice ‘amicizia e colleganza’ possano essere considerati ‘alleati’ o vicini ad esso Consigliere Conte. Esso Cons. Conte – come più volte ribadito in passato – si dichiara non solo indignato, ma anche inorridito, a fronte di questo ennesimo, violentissimo attacco nei confronti di un (omissis) che dovrebbe essere giudicato, non dall’attuale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di



Roma, i di cui Consiglieri si sarebbero dovuti tutti astenere nei confronti di esso Avv. (omissis) – per motivazioni talmente evidenti e note che ci si vergogna quasi a dover ripetere – ma dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, competente per legge. Esso Cons. Conte, pur confinato in uno stato di emarginazione assoluta all’interno del consesso consiliare (come pure il Cons. Condello), intende far sentire forte la propria voce, stigmatizzando questa ‘condotta’ di ‘continua provocazione ed intimidazione’ nei confronti di Colleghi che vengono considerati ‘avversari politici’, mostrando tutta la propria ripulsa a fronte di questo perpetrare di ‘una compagna di odio e contrapposizione’ che ormai è notissima tra migliaia di Colleghi, che ne parlano sbigottiti nei corridoi dei vari Uffici Giudiziari. Esso Cons. Conte, più di una volta, ha chiesto che finisse tutto ciò con un atteggiamento diversamente costruttivo di dibattito democratico e civile, ma – oggi più che mai – esso Cons. Conte prende atto che la volontà del Presidente Vaglio è quella di ‘gettare benzina sul fuoco’ e ‘coltivare una campagna di odio e contrapposizione’. Esso Cons. Conte respinge indignato tutto questo, rilevando che chi vuole tutto ciò se ne assumerà le responsabilità personali, politiche ed etiche. In conclusione, esso Cons. Conte reitera la medesima richiesta esperita per l’apertura di procedimento disciplinare dell’Avv. (omissis), ovvero che il COA Roma si astenga dalla trattazione (omissis) dell’Avv. (omissis), per evidenti motivi ‘ictu oculi’, rimettendo il fascicolo, per competenza, (omissis)”.

Il Presidente esprime il proprio stupore per le accuse del Consigliere Conte nei suoi confronti, invitandolo a rileggersi i verbali relativi alle vicende da lui richiamate, nei quali risulta espressamente la propria astensione da qualsiasi decisione al riguardo, in conseguenza del fatto che proprio gli Avvocati (omissis) hanno presentato nel mese di luglio 2012 un esposto nei confronti del Presidente stesso –di cui il Consigliere Conte è a perfetta conoscenza- e, quindi, è evidente come sussistano necessariamente i presupposti per l’astensione da parte del Presidente.

In ogni caso non comprende quali siano le ragioni per una eventuale astensione da parte degli altri Consiglieri, visto che tra l’altro si sono già astenuti il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Minghelli, tutti cioè coloro che potevano averne qualche motivo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte comunica quanto segue: “Il Cons. Conte comunica che ha ricevuto varie sollecitazioni da numerosi Colleghi e da alcune Associazioni Forensi, in ordine a forti critiche di questi/e ultimi/e riguardo alla decisione del Consiglio di affidare ad un ente di revisione, ovvero ad uno studio legale, il compito di redigere un’analisi che riguarda una serie di procedure ed assetti organizzativi dell’Ordine. A parte che un’indagine di quel genere, se effettivamente improntata a caratteri di serio approfondimento, non può ragionevolmente essere condotta nel termine assegnato dall’avviso (che è di soli 20 giorni!!), destano titaniche perplessità le condizioni previste dall’avviso stesso, il quale si preoccupa di evidenziare che le offerte possono essere presentate ‘senza particolari formalità’ (ovvero, ad esempio, con l’offerta economica aperta e visibile in anteprima a chiunque, e ciò in contrasto con qualsiasi norma vigente in tema di procedure ad evidenza pubblica oltre che con il buon senso). Pur non essendo a conoscenza se il Consigliere Segretario, che ha sottoscritto l’avviso, tenga presente la normativa in materia di contratti pubblici, è evidente – poi – che sia assolutamente mortificante per un Consiglio dell’Ordine degli ‘Avvocati’ essere costretti a rivolgersi ad uno ‘studio legale’ (!) per ottenere una analisi ‘finalizzata a verificare la struttura organizzativa dell’Ordine ed i processi amministrativo-contabili attualmente in essere’: operazione che ben può e DEVE essere



condotta in house. Il Cons. Conte comunica che, ove l'avviso non dovesse essere revocato e/o modificato, valuterà eventuali altre opzioni in merito alla presente comunicazione.

Inoltre, il Cons. Conte comunica che: dopo vari mesi durante i quali ha sollecitato il Consigliere Tesoriere a voler 'riempire' l'apposito box esistente sul sito internet istituzionale relativo alla 'Trasparenza, Valutazione e Merito' con tutte le deliberazioni che dal marzo 2012 in poi hanno visto l'erogazione di provvidenze, sussidi economici ed agevolazioni, è costretto a constatare che tale Sezione è rimasta desolatamente vuota nonostante esistano moltissimi atti consiliari che doverosamente sarebbero dovuti essere pubblicati. A questo punto, vista l'inutilità dei vari solleciti e considerata l'omissione conclamata (che viola in modo patente la normativa sulla trasparenza) esso Cons. Conte informa che si asterrà da ulteriori comunicazioni sul tema valutando altre opzioni opportune."

Il Consigliere Tesoriere Cerè fa presente al Consigliere Conte che l'Ufficio amministrativo si è subito attivato nella individuazione dei criteri perfettamente calzanti a quelli che sono le esigenze così come volute e disposte nel suddetto quadro normativo predisponendo, all'uopo, un'analisi approfondita programmata che dovrà prevedere:

- Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza come definiti dall'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- I collegamenti con il piano della performance, indicando gli eventuali obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel piano della performance in ambito di trasparenza;
- L'indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma;
- Le modalità di coinvolgimento degli Stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento;
- i termini e le modalità di adozione del programma da parte del vertice politico–amministrativo che sarà presto portata a conoscenza del Consiglio per essere successivamente approvata ed inserita nel sito dedicato in via di ultimazione – stante la lunga assenza per (omissis) del Dipartimento di Amministrazione - e che per brevità può riassumersi nella individuazione delle seguenti voci:
- oneri per il personale in attività di servizio, spese per gli organi dell'ente, spese per acquisto di beni di consumo e servizi, spese per prestazioni istituzionali, trasferimenti passivi, spese bancarie, oneri tributari, spese aventi natura di partita di giro ed altre voci.

Il Presidente rileva come il Consigliere Conte, ancora una volta, dichiara di fronte a tutto il Consiglio, di avere la necessità di essere sempre sollecitato da Colleghi più attenti di lui a leggere i verbali delle adunanze.

Per quanto riguarda il merito di questa sua comunicazione, il Consigliere Conte è ovviamente libero di assumere qualsivoglia "opzione" riterrà più opportuna. Tuttavia ritiene proprio dovere fargli presente che la necessità di ricorrere ad una società di revisione ha origine nella situazione contabile/amministrativa esistente già nella consiliatura durante la quale egli è stato Presidente del Consiglio dell'Ordine, periodo nel quale il medesimo Commercialista dell'Ordine aveva segnalato le criticità oggi rilevate e che – pur non determinando irregolarità contabili - necessitano di una pronta risoluzione. Fa presente, in ogni caso, che, oltre all'avviso inserito sul sito istituzionale, sono state invitate a partecipare alla selezione "senza particolari formalità" - visto che il compenso previsto è di gran lunga al di sotto della soglia di legge - ben cinque società di revisione iscritte nell'apposito Albo a suo tempo tenuto dalla Consob.

Il Consiglio prende atto.



- Il Consigliere Minghelli, Coordinatore del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica l'inserimento degli Avv.ti Patrizia Sideli e Antonio Mercuri e nel Progetto Magistratura Onoraria l'inserimento dell'Avv. Margherita Mantini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del settore "Visite Guidate", visto il successo dei due eventi del 20 e 26 ottobre u.s. realizzati in collaborazione con la Direzione delle Visite della Basilica di Santa Maria Maggiore, della visita notturna alla Basilica Mariana più importante di Roma, con visita alla Chiesa, ai piani superiori, cd. Loggia dei Papi, al tesoro e alla cripta sottostante, nonché al sito di scavi scoperto nelle fondamenta, ha ottenuto una terza data per il 23 novembre p.v.

Il Consigliere Minghelli chiede, al riguardo, l'autorizzazione all'invio di mail informative agli Iscritti all'Ordine e la pubblicazione dello stesso tra le "News".

Il Consiglio approva dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva, vista l'imminenza delle visite.

- Il Consigliere Minghelli riferisce di aver ricevuto dal Dott. Sergio Boeri, Coordinatore del Progetto "Libertà di Studiare", un messaggio con il quale chiede un fattivo intervento del Consiglio a sostegno del Progetto sopraindicato e che si riporta integralmente: "Gentile Aldo, il direttore della Casa di Reclusione Rebibbia mi ha invitato a presentare i nominativi delle persone che, in qualità di tutors, intendono supportare gli studenti - detenuti nell'ambito del progetto università che coordino. Ti contatto sulla scorta del fatto che mi avevi detto d'essere interessato a tale iniziativa. Se lo sei ancora ti pregherei di contattarmi a breve. Un favore. Quest'anno il progetto si ritrova iscritte ben 20 matricole. Tale successo ci prende alla sprovvista in quanto siamo sforniti di testi. Servono manuali (anche usati) di Diritto Pubblico e Diritto Privato, nonché alcune copie del codice civile. Pensi che l'Ordine degli Avvocati possa aiutarci in questo? Ne abbiamo davvero bisogno. Grazie. Buona giornata. Sergio Boeri Coordinatore del progetto 'Libertà di Studiare'".

Il Consigliere Minghelli rivolge la richiesta del Dott. Boeri al Consiglio per le sue determinazioni e, ricordando che l'attività descritta dal Dott. Boeri è frutto del Protocollo d'intesa a suo tempo sottoscritto tra il Consiglio dell'Ordine, il Garante per i detenuti ed il Sindaco di Roma, propone al Consiglio di stanziare la somma di euro 500,00 per l'acquisto di codici aggiornati e di inviare 20 copie del libro "I Diritti Fondamentali" disponibili in magazzino, perché siano donati agli studenti.

Il Consiglio delibera di stanziare la somma di euro 500,00 per l'acquisto di codici aggiornati. Dispone, inoltre, l'invio di 20 copie del libro "I Diritti Fondamentali" disponibili in magazzino, perché siano donati agli studenti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Santini comunica di avere inserito nel Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione gli Avvocati Silvia Canali e Andrea Corsini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Bruni riferisce di aver organizzato un convegno, nell'ambito del Progetto Appalti Pubblici e Privati, che avrà luogo il 26 novembre 2013 dalle ore 15.00 alle 18.00, nell'Aula Avvocati, dal titolo: "Appalto Sicuro: un impegno di legalità".

Svolgeranno un indirizzo di saluto: il Dott. Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, il Presidente Vaglio e l'Avv. Gianpiero D'Alia, Ministro per la Pubblica



Amministrazione e la Semplificazione. Presenterà e introdurrà il convegno lo stesso Consigliere. Interverranno: l'Avv. Prof. Giovanni Maria Flick, il Dott. Carlo Flamment, il Dott. Fabrizio Gallotti, il Dott. Sergio Gallo, Vicepresidente AVCP.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Bruni riferisce di aver organizzato un convegno, nell'ambito del Progetto Lavoro, che avrà luogo il 3 dicembre 2013 dalle ore 13.00 alle 16.00, al Teatro Manzoni in Roma, Via Monte Zebio 14/C, dal titolo: "L'onere della prova del licenziamento discriminatorio e per motivo illecito".

Svolgeranno un indirizzo di saluto e introdurranno il Convegno il Presidente Vaglio, il medesimo Consigliere e l'Avv. Luciano Tamburro. Parteciperanno quali Relatori: il Prof. Avv. Salvatore Patti, Ordinario di diritto privato presso l'Università "Sapienza" di Roma, il Prof. Avv. Bruno Sassani, Professore ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il Presidente della I Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Paolo Sordi e il Prof. Avv. Antonio Vallebona, Ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Galletti comunica che si terrà un Convegno dal titolo: "Il procedimento amministrativo per la corretta tassazione dei capitali all'estero", che si terrà nell'Aula Avvocati il giorno 17 dicembre 2013, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Saranno Relatori: il Cons. Luigi Ciampoli, il Cons. Agostino Chiappiniello, il Prof. Avv. Valerio Vallefuoco, l'Avv. Andrea Mifsud, il Gen. B. Gianluigi D'Alfonso, il Dott. Antonio Martino, il Dott. Giacomo Ricotti, il Prof. Avv. Paolo Bernasconi, l'Avv. Francesco Giancola.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data 7 novembre 2013, l'istanza dell'Avv. Jacopo Marzetti, con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto Amministrativo della comunicazione".

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che il giorno 29 novembre p.v., dalle ore 9.30 alle ore 16.00, si terrà, presso il Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro n. 15, un seminario dal titolo 'La disciplina del commercio interno e internazionale dei prodotti alimentari', organizzato con il contributo dell'Associazione di Diritto Alimentare (AIDA).

Saranno relatori il Prof. Avv. Ferdinando Albisinni, il Prof. Avv. Paolo Borghi, il Prof. Avv. Luca Petrelli, il Prof. Avv. Francesco Bruno, il Prof. Avv. Vito Rubino, il Prof. Avv. Luigi Russo, l'Avv. Monica Minelli, il Prof. Antonio Jannarelli, il Prof. Francesco Adornato, il Prof. Marianna Giuffrida, il Prof. Alberto Germanò, l'Avv. Alessandro Artom e il Prof. Avv. Luigi Costato.

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti.



- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla comunicazione giunta dalla Collega Avv. Francesca Toppetti, Presidente dell'Associazione "Le 100 madrine del sorriso", la quale richiede il patrocinio del Consiglio per l'iniziativa di beneficenza organizzata attraverso un'asta di raccolta fondi per missioni chirurgiche della ONG Emergenza Sorrisi, dedita ad operare bambini affetti da malformazioni al volto nei Paesi in via di sviluppo.

La raccolta fondi si svolgerà il giorno 12 dicembre 2013 a Palazzo Odescalchi alle ore 18.30; saranno presenti personaggi del mondo dell'imprenditoria, dello spettacolo e delle professioni.

All'evento sono stati invitati a partecipare il Presidente Vaglio e tutti i Consiglieri.

Il Consiglio concede il patrocinio.

- Il Consigliere Nicodemi comunica di aver organizzato un Convegno dal titolo: "Il ruolo della mediazione nelle vertenze bancarie e finanziarie", che si terrà nella Sala Unità d'Italia presso la Corte di Appello il giorno 27 novembre 2013, dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Porterà l'indirizzo di saluto il Presidente Vaglio, introdurrà lo stesso Consigliere e modererà l'Avv. Mauro Monaco. Saranno Relatori i Dottori Daniele Granzotto, Paolo Apparotto, Luigi Beltrami, Silvano Bettoretti, Edoardo Caforio e il Prof. Avv. Enrico De Santis.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) –

- Vista la richiesta del (omissis) in oggetto, formulata con lettera pervenuta il (omissis), tendente a conoscere se un avvocato, nominato difensore di fiducia da un detenuto, con il medesimo in stato di convivenza, interrotta a seguito di violente liti con percosse, possa proseguire ad avere colloqui autorizzati *ex lege* in precedenza,

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica, dichiara

inammissibile la richiesta in questione, atteso sia il disposto dell'art. 1 del Codice Deontologico Forense "*Ambito di applicazione*" che recita: "*Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti di terzi*", ciò che non consente, altresì, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di esprimere pareri ai non Iscritti nei rispettivi Albi, sia, comunque, l'estraneità della materia in argomento rispetto a quella deontologica.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il (omissis), chiede se un Avvocato costituito in un giudizio dichiarato interrotto per il decesso del proprio assistito, sia o meno tenuto a comunicare al Collega avversario, che deve effettuare la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi, il nome o i nomi di questi.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Premesso:

- che in quanto richiesto concorrono divergenti comportamenti da tenersi nei confronti: in primo luogo, del cliente e, nella fattispecie esposta, dei suoi aventi causa; in secondo luogo nei confronti del



Collega. Nei confronti del cliente è sufficiente esaminare gli artt. 7 e 9 del Codice Deontologico Forense:

- l'art. 7 "Dovere di fedeltà": la regola deontologica statuisce al primo canone: *"Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito"*;

- la regola deontologica dell'art. 9 "Dovere di segretezza e riservatezza" stabilisce: *"E' dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato"*. Aggiunge, al primo canone: *"L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale"*.

L'esame di questi due articoli, fa comprendere che, nei confronti degli eredi, l'Avvocato risulta tenuto ad un obbligo di non divulgare quanto è a Sua conoscenza (eventuale ed in potenza, nel caso di specie) in dipendenza del mandato ricevuto dall'ex cliente.

Peraltro, si potrebbe obiettare che il secondo comportamento, quello nei confronti del Collega, sembrerebbe prospettare che, nel caso in esame, sia prevalente il rapporto di colleganza, statuito all'art. 22 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce: *"L'Avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà"*; e l'art. 23 "Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo" che statuisce: *"Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza"*.

Il VI canone aggiunge: *"Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge"*.

Però, in questo stesso articolo, nel II canone viene anche detto: *"L'Avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita"*.

In effetti, il Collega di controparte, ben può ottenere dette informazioni, utilizzando i normali strumenti a disposizione dei cittadini in genere, evitando in tal modo, di richiedere al difensore del defunto informazioni che possono ledere gli interessi di parti collegate, comunque, al proprio assistito.

Tanto premesso

ritiene

da quanto sopra esposto, che l'Avvocato del de cuius, debba e non solo possa, astenersi dal divulgare informazioni, eventualmente a conoscenza in ragione del mandato ricevuto, in quanto esse potrebbero comportare un pregiudizio per parti collegate, in ogni caso al proprio assistito.

Pratica n. (omissis) – (omissis)

- Vista la nota protocollata il (omissis), con cui l'Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di esprimere il proprio parere in ordine ai possibili profili di incompatibilità o di conflitto di interesse ravvisabili nell'ipotesi in cui un cliente (nel caso di specie, ente pubblico) richieda al proprio avvocato (iscritto all'elenco speciale) assistenza in giudizio o in attività stragiudiziale contro un intermediario creditizio con il quale lo stesso avvocato intrattiene rapporti contrattuali (di natura bancaria), a condizioni ordinarie e standardizzate, non negoziate in modo personalizzato,



Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la questione sottoposta interessa, in particolare, un duplice profilo deontologico inerente le ipotesi sia di incompatibilità, sia di conflitto di interessi dell'avvocato;

- che sotto il primo aspetto, l'art. 16 Codice Deontologico Forense, rubricato come "Dovere di evitare incompatibilità", stabilisce che: *"E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine"*.

Inoltre il primo canone del medesimo art. 16 prevede che: *"L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense"*;

- che tale dettame deontologico consente, quindi, di fare riferimento, da un lato, all'art. 18 della Legge Professionale Forense (L.n.247/2012) che individua nel dettaglio una serie di attività incompatibili con la libera professione di avvocato e, dall'altro, all'art. 10 dello stesso Codice Deontologico Forense, rubricato "Dovere di indipendenza", in base al quale: *"Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni"*, aggiungendo al primo canone che: *"L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale"*;

- che, relativamente al secondo profilo deontologico in esame, quello del conflitto di interesse, particolare rilievo assume, in funzione del caso di specie, l'art. 37 Codice Deontologico Forense, che impone all'avvocato: *"l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"*;

- che, in particolar modo, il primo canone di tale regola deontologica stabilisce che sussiste conflitto di interessi in tre specifiche ipotesi e cioè: a) *"nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito"*; b) *"ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito"*; c) *"ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico"*;

- che va precisato come, anche in base al costante orientamento, sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che del Consiglio Nazionale Forense, con riferimento al dovere di astensione in oggetto, possa assumere rilievo un conflitto di interessi anche solo potenziale;

- che, però, in base agli elementi forniti relativamente al caso di specie, deve desumersi che l'avvocato non abbia, né abbia avuto alcun incarico professionale o anche non professionale da parte dell'intermediario creditizio (che rappresenterebbe la controparte dell'Ente Pubblico, suo cliente), bensì, sia viceversa, l'avvocato stesso ad essere "cliente" di tale Intermediario, stante l'esistenza di un rapporto di natura bancaria, peraltro a condizioni ordinarie e standardizzate e non negoziate in modo personalizzato;

- che, alla luce di ciò, si ritiene debba valutarsi in concreto se l'esistenza, le caratteristiche e le modalità di svolgimento di tale rapporto tra l'avvocato e l'intermediario creditizio siano o meno suscettibili di far sorgere, anche solo in via potenziale ed ipotetica, un conflitto di interessi secondo le regole deontologiche citate e/o possano comunque inficiare, anche solo in parte, l'indipendenza e la



libertà del professionista che devono sempre restare libere da pressioni e/o da condizionamenti esterni di qualsivoglia natura,

ritiene

che l'istante possa trovare risposta al quesito formulato nelle disposizioni e nelle indicazioni sopra richiamate.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), durante lo svolgimento delle indagini preliminari a carico di persona non residente in Italia, afferma di essere stato nominato d'ufficio di quest'ultima ex art. 169 sub1, c.p.p. "Notificazioni all'imputato all'estero", ed in tale qualità, pertanto, di avere assunto l'obbligo di comunicarle il procedimento penale in atto nei suoi confronti. Le notificazioni tentate sia dal pubblico ministero che dallo stesso Avvocato non sono andate tuttavia a buon fine, in quanto l'indagato non risulta reperibile presso alcun indirizzo. Con istanza pervenuta il (omissis), il Professionista ha chiesto un parere deontologico in merito al predetto obbligo e, in particolare, alle inerenti conseguenze nel caso in cui l'indagato risulti irreperibile.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la regola deontologica dell'art. 11 "Dovere di difesa" dispone: "L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti";

- che il I canone complementare di detto articolo recita: "L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda chiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge";

- che l'art. 117 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile" stabilisce: "1- L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84";

- che "In presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nemmeno contestato o posto in discussione nel procedimento principale, dichiarativo della irreperibilità dell'imputato –ed evidentemente già preceduto dalle ricerche infruttuose previste ai fini della dichiarazione di irreperibilità– non può porsi a carico del difensore, il quale ha richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta quale difensore di ufficio in favore di imputato irreperibile, l'onere di dare la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. IV, 22/10/2008, n. 46392,

ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito ai quesiti formulati.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma l'inizio di un rapporto di collaborazione non subordinato con una testata giornalistica in materia giuridica.



Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Rileva:

- l'art. 18 del Codice Deontologico Forense - Rapporti con la stampa prevede: “Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, **previa comunicazione** al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche”;

- l'art. 19 del suddetto Codice - Divieto di accaparramento di clientela, stabilisce: “E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

Tanto premesso, nel prendere atto dell'avvenuta comunicazione,

ritiene

che l'Avv. (omissis) dovrà rispettare la normativa sopra richiamata.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 7 ottobre 2013, in merito all'affissione di una targa professionale sulla facciata di ingresso dello stabile, dove aprirà una sede della sua attività, di cm. 35 di larghezza e cm. 30 di altezza con l'indicazione del suo nome e il simbolo della bilancia [a bracci].

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica,

Premesso:

- che l'art. 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - “*Informazioni sull'esercizio professionale*” dispone:

- *E' consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale,*



sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

- La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

- In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

- L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare;

- che lo spirito delle disposizioni contenute negli articoli 17 "Informazioni sull'attività professionale" e 17-bis "Modalità dell'informazione" del Codice Deontologico Forense, mentre da un lato non ammette messaggi che non rispondano ai criteri di dignità e decoro della professione forense (Cass. Civ., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23287), già richiamati dall'art. 12 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, dall'altro lato richiede che gli stessi messaggi siano esenti da ispirazioni di pubblicità di natura commerciale, anche nella forma;

- che, precedentemente alla delibera del Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 2008, n. 15, con la quale è stato approvato il nuovo testo dell'art. 17-bis, con l'eliminazione delle limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti utilizzabili, lo stesso articolo così recitava: "sub 2 - le targhe di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile",

ritiene

che il contenuto di targhe facenti riferimento a studi legali debba essere conforme ai principi sopra enunciati.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il (omissis), ha chiesto un parere deontologico in merito alle modalità di riconsegna di documentazione ad un cliente ed alle eventuali responsabilità (disciplinari e civili) conseguenti al mancato o ritardato adempimento del cliente stesso. Illustra una fattispecie già posta in essere di recupero crediti, con consegna del cliente di cambiali scadute e protestate, con la sottoscrizione di un contratto di consulenza, che, il Collega ha ritenuto risolto invitando il ritiro della documentazione, stante la mancata corresponsione di quanto richiesto e sollecitato al cliente. Il Collega, in un secondo tempo, ha integrato la prima comunicazione, facendo presente al cliente dell'approssimarsi della prescrizione per taluni effetti cambiari ed il fatto che non avrebbe compiuto altre attività. Il cliente, inizialmente, formalmente rifiutava il ritiro, ritenendo la persistenza dell'obbligo del legale di assistenza, pur dopo la prospettata risoluzione ed in assenza di specifiche procure. Il giorno prima della richiesta del presente parere, il cliente ha informato di aver nominato nuovo legale incaricato di procedere alla riconsegna dei titoli ed al passaggio delle consegne.

Il Collega chiede, inoltre, se possa ritenersi libero da ogni obbligo e responsabilità, approssimandosi la prescrizione di alcuni titoli per il fatto di aver rimesso ogni mandato e non potendo, oramai, redigere alcun atto per il suo ex cliente.

Chiede anche, se i reiterati inviti al ritiro dei titoli siano da considerarsi quali atti di messa in mora del creditore, con le conseguenze che ne derivano per la responsabilità; e se della situazione, adesso sia pienamente unico responsabile il collega, cui il cliente ha asserito di aver dato delega al ritiro.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica,



ritiene

che la richiesta, nel suo insieme, riguarda fatti che si sono realizzati, per cui questo Consiglio non può, né deve, rilasciare risposte preventive a fatti che, eventualmente, se ammissibili, potrebbero essere oggetto di un giudizio disciplinare, per il fatto che il presente parere potrebbe rappresentare una anticipazione di giudizio.

Pratica n. (omissi) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma un parere in materia deontologica e, precisamente se, a seguito della laurea specialistica in Psicologia LM51, può svolgere il tirocinio annuale post laurea per l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione con il titolo di Psicologo.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Rileva:

- la Legge 31 dicembre 2012 n° 247 -Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense- all'art. 18 -Incompatibilità- prevede:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

- l'art. 19 -Eccezioni alle norme sulla incompatibilità – dispone:

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'Elenco speciale, annesso all'Albo ordinario;

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli Enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

Tanto premesso

ritiene



che l'Avvocato dovrà rispettare la normativa sopra rappresentata.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella prossima adunanza.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi in. 6 pareri su note di onorari
(omissis)